

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/06/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38332-processo-civile-con-gratuito-patrocinio-soccombenza-p-a>

Autore: Porfilio Mariarosaria

Processo civile con gratuito patrocinio – Soccombenza P.A.

PROCESSO CIVILE CON GRATUITO PATROCINIO – SOCCOMBENZA P.A.

REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - CONDANNA ALLE SPESE NEI
GIUDIZI - PARTE VITTORIOSA AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO – PARTE
SOCCOMBENTE P.A. – RATIO E CRITERI



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Prima CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1717/2015** promossa da:

XXX YYY, n. in Pakistan il aa\bb\cccc, con e presso l'avv. ZZZ WWW,

Ricorrente

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE di BARI

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Resistenti

Il Got, avv. Mariarosaria Porfilio, GI,

sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, giunto in Italia nella prima metà del 2014, proveniente dalla Grecia, ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine per la protezione sussidiaria.

Audito il 08\01\15, gli è stata negata la misura richiesta, avverso la quale ha proposto ricorso

dinanzi il Tribunale di Bari per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex D.L.vo n. 251/2007, in subordine per la protezione umanitaria ai sensi del D.L.vo n. 286/2008, in ulteriore subordine per il riconoscimento del diritto di asilo, ed in estremo subordine la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Disposte dal GI le notifiche, eseguite, si è costituita solo la Commissione Territoriale.

Il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, ha depositato documenti di cui al fascicolo processuale di parte, depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo ed implementato da ulteriore produzione documentale nel corso della causa, ha altresì depositato traduzione giurata della medesima documentazione esibita dinanzi la Commissione Territoriale.

Richiesta audizione, il ricorrente è stato ascoltato con ausilio di interprete di lingua inglese, la causa quindi veniva riservata per la decisione.

La domanda è fondata e pertanto va accolta.

Il ricorso è tempestivo.

Va innanzitutto dichiarata la contumacia della Parte Pubblica PM, verificata la ritualità delle notifiche.

Giova precisare che il procedimento ex art. 702 bis cpc si caratterizza per la sua semplificazione rispetto all'ordinario giudizio di merito, in ciò discostandosi dai procedimenti cautelari – sommari propriamente detti tout court.

Ciò significa che il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc è a cognizione piena ed assoggettato alle usuali regole in ordine al regime dell'onere probatorio che grava sulla parte, nel caso specifico su parte ricorrente.

Le SS.UU.CC. della Suprema Corte Ordinaria hanno statuito (sentenza n. 27310/2008) che in materia di diritto di asilo sussiste un'attenuazione dell'onere della prova a carico del richiedente asilo, con conseguente attribuzione di tale onere a carico dell'organo competente a decidere e che il richiedente deve fornire prova, quantomeno in via presuntiva, del concreto pericolo in cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo sufficiente nel richiedente la diligenza e la buona fede, i quali si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

Tale principio è stato ribadito con Cassaz., I S.C., Ordinanza n. 19187/2010, che richiama il dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti, attivandosi, per quanto possibile, per integrare eventuali carenze probatorie, e l'ampiezza dei poteri istruttori del giudicante.

In virtù del su richiamato quadro giurisprudenziale, il GI ha disposto la comparizione del ricorrente per la sua audizione.

Preliminarmente occorre esporre la metodologia utilizzata dal giudice nell'audizione del ricorrente e tanto ai fini per il controllo nel merito dell'eventuale giudice ad quem.

Per mezzo dell'interprete, si è utilizzato il più antico metodo dialogico a disposizione: quello socratico, la maieutica.

Si sono formulate domande in sequenza tale da spingere il ricorrente a ricercare dentro di sé la verità, determinandola in modo più possibile autonomo, alternando, all'occorrenza, in base all'esposizione del ricorrente, con l'utilizzo ora della cd "tecnica ad imbuto", piuttosto che della cd tecnica "ad imbuto rovesciato" o della "a batteria" o della "a filtro" piuttosto che della tecnica "di controllo" e spaziando, ove necessitasse, in tutti i sei tipi di domanda: aperte, circolari, ipotetiche, ipotetiche – circolari, di riformulazione e chiuse.

Nel porre le domande, il giudice non ha fatto uso dello strumento di ricalco dei tre linguaggi adottati

nell'esposizione dal ricorrente (LV, LNV, LPV), mantenendo i suoi linguaggi (V, NV, PV) uniformi e coerenti.

Nella formazione del convincimento, infine, questo giudice non ha inteso veicolare, non essendo supportato da mezzi audiovisivi di riproduzione dell'audizione del ricorrente, e dunque non essendo tale attività assoggettabile all'eventuale controllo, nel merito, da parte del giudice ad quem, i pur fondamentali risultati ottenuti con l'utilizzo dello strumento della calibrazione, cioè l'aver colto le sfumature dei tre linguaggi (LV, LNV, LPV) utilizzati dal ricorrente nella sua esposizione.

Il ricorrente ha confermato in udienza la sua vicenda di vita, sì come esposta in sede di audizione dinanzi la Commissione Territoriale, e l'ha approfondita.

E' risultato dato incontrovertibile la zona di provenienza del ricorrente, originario del villaggio di Nowshera, stabilitosi successivamente, con tutta la famiglia, nella città di Peshawar.

La città e relativa zona di Peshawar è tristemente famosa per continui scontri, che coinvolgono peraltro in modo drammatico i civili, tra forze governative e ribelli appartenenti al gruppo estremista Teherik Taliban.

La città e relativa zona di Peshawar è citata a più riprese, oltre che dai media, nel testo, rinvenibile sul web, "Nawaz Sharif e le molteplici crisi del Pakistan", n. 94-Marzo 2014, testo di L. La Bella e F. Manenti, a cura del CeSI (Centro Studi Internazionale) dell'Osservatorio di Politica Internazionale, progetto di collaborazione tra Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e MAE e con autorevoli contributi scientifici.

I ribelli appartenenti al gruppo estremista Teherik Taliban si sono resi protagonisti della distruzione dell'attività di internet point intrapresa dal ricorrente, del rapimento dello stesso prima e del fratello e del padre successivamente, come testimoniato dalle denunce alle autorità locali acquisite agli atti del processo sotto forma di traduzione giurata.

Pur essendo il ricorrente vittima di persecuzione individuale, non può applicarsi nei suoi confronti la Convenzione di Ginevra del 28\7\1951, ratificata in Italia con L. n. 722\1954, relativa allo status di rifugiati, come integrata dal Protocollo di New York del 1967, poiché essa definisce "rifugiato" colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A) ed il ricorrente, come dallo stesso ammesso in Commissione Territoriale e ribadito in sede di audizione processuale è stato perseguitato non "motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche" ma perché aveva intrapreso un'attività di internet point, contraria alla morale estremista e radicale islamica professata dai Teherik Taliban.

Il ricorrente pertanto ha diritto alla protezione sussidiaria, introdotta, in applicazione della normativa europea, dal D. L.vo n. 251\2007, che riconosce tale status a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinvio nel Paese di origine o, per l'apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità, ut de quo.

Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento al relativo permesso di soggiorno.

Quanto alla regolamentazione delle spese ed alla richiesta di ammissione in via definitiva al gratuito patrocinio a spese dello Stato, essa va concessa ed occorre evidenziare che vi sono due principi di pari rango costituzionale, i.e. la garanzia del diritto di difesa ai cittadini non abbienti (art. 24 Cost.)

ed il principio di equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, che tutte le pubbliche amministrazioni, sono tenute ad osservare (art. 97, co. 1, Cost., come introdotto da L. Cost. n. 1\12, entrato in vigore con l'esercizio finanziario 2014).

Ne consegue che, nel contemperamento di tali interessi, occorre farsi luogo alla fondatezza della domanda al momento del diniego da parte della PA sia per verificare l'ammissibilità del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, onde non pregiudicare le finanze pubbliche, sia per regolamentare le spese sotto la forma della soccombenza ovvero della compensazione.

Poichè la domanda era fondata sin dal momento dell'audizione del ricorrente, che ha prodotto la medesima documentazione depositata in giudizio, e poichè la Commissione Territoriale non si è resa parte diligente nel versarla in atti, nonostante espressa richiesta rivoltale, gravando di ciò il ricorrente, in un giudizio in cui vi è inversione dell'onere della prova, essendo pervenuta il GI, sulla scorta della medesima documentazione a risultato diametralmente opposto a quello della Commissione Territoriale, che non ha concesso il permesso di soggiorno in via amministrativa, senza ricorrere all'A.G.O., il ricorrente va ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato e la PA che ha dato luogo al giudizio, evitabile, condannata alle spese in favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato mentre occorre compensare le spese tra il ricorrente ed il PM, tenuto conto del comportamento contumaciale dello stesso.

Le spese di lite si liquidano come da dispositivo del presente provvedimento in favore dell'Erario ed a carico della Commissione Territoriale ex art. 133 T.U.S.G. quanto alle spese del ctu, drs WWW JJJ, come da pedissequa richiesta del 29\12\15, e quanto alle spese legali ex art. 82 T.U.S.G., tenuto conto del valore indeterminato e della complessità modesta della controversia, dell'attività espletata, dell'A.G. adita, contemperati con il comportamento processuale tenuto dalle PP.AA., come sopra evidenziati, rimanendo il PM contumace e la CT limitandosi a depositare un atto di costituzione seriale, ciò determinando la riduzione al 50% del minimo tariffario, e della manifesta fondatezza della domanda, il che determina l'aumento al 33% del compenso, ex art. 4, co. 8, DMG n. 55\2014, dimidiato l'importo complessivo ex art. 130 DPR n. 115\2002.

Ogni altra questione in rito ed in merito rimane assorbita.

P.Q.M.

il Giudice Onorario del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- a) dichiara la contumacia del P.M.;
- b) accoglie la domanda ed annulla il provvedimento impugnato;
- c) riconosce a XXX YYY, n. in Pakistan il aa\bb\cccc, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- d) ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- e) condanna alle spese di giudizio la PA controparte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, in favore dell'Erario che così liquida:

- I. spese e competenze legali: € 64,00 per borsuali, € 1.320,69 per compenso (in dettaglio: € 405,00 per la fase di studio della controversia, € 287,00 per la fase introduttiva del giudizio,

€ 602,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 692,00 per la fase decisionale, € 655,38 per aumento del compenso, il tutto dimidiato), oltre spese generali, iva e cassa forense come e se per legge dovute;

II. spese e competenze del ctu drs WWW JJJ: € 18,38 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti;

f) compensa le spese tra il ricorrente ed il PM;

g) ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege;

h) manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso in Bari il 13/04/2016

Il Giudice Onorario di Tribunale

Avv. Mariarosaria Porfilio